

A.P.N.O.C.S

Associazione Professionale nazionale Operatori Cinofili per fini Sociali

STATUTO

Titolo 1

COSTITUZIONE-SCOPI-OGGETTO DELL'ATTIVITA'-SEDE-DURATA

Art. 1

Costituzione e sede

E' costituita l'Associazione Professionale Nazionale Operatori per fini Sociali A.P.N.O.C.S con sede in Novate Milanese, Via Monte Grappa 6. Con delibera del Consiglio nazionale possono essere istituite diverse sedi operative e con delibera dell'assemblea degli associati può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

Art. 2

Scopi e oggetto dell'attività

L'Associazione non persegue fini di lucro, si propone di perseguire i seguenti scopi:

1. Costituire, organizzare e gestire Registri Regionali raggruppati in un unico Registro Nazionale, che riuniscano figure professionali, che operano nel campo degli Interventi Assistiti da Animali (I.A.A) e dei cani di servizio all'assistenza, qui di seguito definite come Operatori Cinofili per Fini Sociali. Definizione di Operatore Cinofilo per Fini Sociali: tecnico cinofilo che come individuo e come binomio uomo-cane, svolge la propria attività impiegandosi nell'ambito della comunità, a favore di individui, gruppi e famiglie, per prevenire e risolvere situazioni di bisogno, aiutando gli individui nell'utilizzo personale e sociale delle risorse. Organizza e promuove Interventi Assistiti dagli Animali e servizi con l'impiego del cane e adattandoli alle particolari situazioni di bisogno, con particolare attenzione alle esigenze di autonomia e responsabilità delle persone, in un'ottica di valorizzazione di tutte le risorse della comunità. La professione e l'animale impiegato anche dal binomio sono così al servizio ausiliario delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità, delle istituzioni pubbliche e private e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo; ne valorizza l'autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità, li sostiene nell'uso delle risorse proprie e della società. Il rapporto con il cane aiuta a prevenire e ad affrontare situazioni di bisogno o di disagio e a promuovere ogni iniziativa atta a ridurre anche i rischi di emarginazione.

A tali scopi i Registri Regionali e Nazionali saranno divisi in Sezioni e Classi.

a) Sezione Tecnici cinofili professionisti degli I.A.A - Interventi Assistiti dagli Animali.

Figura professionale tecnica di 1° livello iscritta alla piattaforma Digital Pet del Centro di Referenza Nazionale – CRN (IZS delle Venezie), adeguatamente preparata alla conoscenza specifica del settore cinofilo, secondo le Linee guida nazionali e all'accordo Stato Regioni sugli I.A.A, alla conduzione in particolare della relazione con il proprio cane negli I.A.A ed alla collaborazione con altre figure professionali. I Tecnici operano con il loro cane anche nelle aree del disagio e/o del degrado socioculturale (comunità di recupero, penitenziari, Centri Socio Educativi, Residenze Socio Assistenziali, etc...).

Classe 1. Tecnico cinofilo Coadiutore in I.A.A. Figura professionale esperta nella conduzione del cane negli I.A.A, in particolare dotata di alta e documentata preparazione, di una efficace relazione con il cane che conduce, che a sua volta deve aver superato una regolare prova documentata da ente pubblico o privato che se ne assume la responsabilità secondo le Linee guida nazionali degli I.A.A e dell'Accordo Stato-Regioni.

Classe 2. Responsabile di Progetto, Referente di Intervento, Responsabile di Attività in I.A.A. Figure professionali iscritte alla piattaforma Digital Pet del CRN (IZS delle Venezie), qualificate ad operare in equipe multi disciplinare, esperte e formate secondo le Linee guida nazionali e all'accordo Stato-Regioni, su aspetti normativi del settore degli I.A.A, in educazione professionale, nella programmazione e progettazione, al fine anche di tutelare l'utente e gli operatori del servizio coinvolto.

b) Sezione Tecnici Istruttori cinofili esperti negli I.A.A – Interventi Assistiti con gli Animali.

Figura professionale tecnica di 2° livello che possiede la qualifica di Educatore Cinofilo - E.C di 1° livello qualificato secondo la norma UNI 11790:2020 (riferimento legislativo del 14 gennaio 2013, n. 4) e quella di Tecnico cinofilo Coadiutore del cane in I.A.A, specializzata ad operare secondo la norma UNI 11848:2022 (riferimento legislativo del 14 gennaio 2013, n. 4).-Possiede le competenze specialistiche cinofile con il fine di valorizzare le attitudini e le caratteristiche qualitative del binomio cane/conduuttore, finalizzate alla preparazione della figura del Tecnico cinofilo Coadiutore in I.A.A appartenente alla Classe 1.

c) Sezione Tecnici Istruttori di cani d'Assistenza.

Figura professionale tecnica di 2° livello che possiede la qualifica di Educatore cinofilo secondo la norma UNI 11790 2020 (riferimento legislativo del 14 gennaio 2013, n. 4), specializzata nella preparazione dell'utente disabile alla conduzione per i cani impiegati e affidati in ausilio alla disabilità psicofisica con modalità Attuativa e Preventiva. Sono figure competenti altresì nell'Istruzione relazionale con il fine di favorire la crescita del cucciolo e la sua preparazione all'assistenza dell'utente in esclusivo ambito familiare e sociale.

Classe 1: Tecnici Istruttori di cani specializzati all'Assistenza Attuativa - A.A a:

- Guida
- Ascolto
- Mobilità
- Disordini del neuro sviluppo
- Disturbo Post Traumatico da Stress - DPTS

Classe 2: Tecnici Istruttori di cani specializzati all'Assistenza Preventiva - A.P a:

allerta/segnalazione delle malattie metaboliche medicali, anche rare.

d) Sezione Valutatori.

Tecnici Istruttori delle Sezioni b) e c) - Classe 1 e Sezione c) - Classe 1 e 2 di comprovata esperienza.

Devono avere almeno 5 anni di pratica nella formazione e/o nella valutazione dei Tecnici cinofili I.A.A e dei Tecnici Istruttori di cani d'Assistenza, appartenenti ad enti pubblici o privati riconosciuti o accreditati, aventi il compito di valutare l'idoneità del binomio uomo-cane agli I.A.A e ai cani d'Assistenza.

Classe 1. Valutatore Tecnici Istruttori cinofili esperti in I.A.A.

Classe 2. Valutatore Tecnici Istruttori di cani Assistenza Preventiva - A.P e Attuativa - A.A.

2. Identificare i criteri atti ad organizzare la formazione dei soci nei diversi ambiti di attività.
3. Promuovere e gestire la formazione permanente e l'aggiornamento attraverso gli appositi Comitati, vedi art 4.
4. Determinare e gestire l'accesso all'Associazione.
5. Accrescere e sviluppare l'immagine e le funzioni degli iscritti.
6. Promuovere l'arricchimento culturale e tecnico dei propri soci attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze, seminari, corsi di aggiornamento ed esercitazioni congiunte inserite in un organico contesto di formazione permanente.
7. Tutelare gli interessi degli iscritti rappresentandoli nei rapporti con le istituzioni.
8. Ricercare opportunità per agevolare gli iscritti nella soluzione dei problemi della categoria.
9. Favorire lo scambio di esperienze e la collaborazione tra realtà operanti nel medesimo territorio.

Art. 3

Adesioni ad altri organismi

L'Associazione è apartitica e può aderire ad Associazioni, Federazioni e Confederazioni sindacali di liberi professionisti, anche a livello comunitario ed internazionale, che persegono gli stessi fini e che siano, sotto tutti gli aspetti, indipendenti da partiti e movimenti politici.

Art. 4

Comitato tecnico degli IAA – Interventi Assistiti con gli Animali e c dei ani d'Assistenza

Organismi consultivi a carattere tecnico scientifico organizzati secondo quanto stabilito dal Consiglio Nazionale e da apposito regolamento. Sono composti da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti nominati dal Consiglio nazionale; elegge al proprio interno il Coordinatore che nomina a sua volta un vice. Sono degli organismi a carattere tecnico scientifico dedicati alla ricerca, alla progettazione tecnico scientifica, alla stesura di regole e di protocolli operativi. E' organo consultivo dedicato del Consiglio Nazionale.

TITOLO II

REGISTRI REGIONALI DEI SOCI E CONDIZIONE PER L'ISCRIZIONE

Art. 5

Registro dei soci

E' costituito in ogni regione il Registro dei Soci. Il Socio iscritto in un Registro regionale può esercitare su tutto il territorio delle Stato. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più Registri regionali. Gli iscritti ai Registri regionali formano il Registro Nazionale. I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

Fondatori: persone che hanno dato origine alla costituzione dell'Associazione e non sono più in attività; non hanno diritto di voto, possono presenziare alle riunioni degli Organi dell'Associazione, non hanno l'obbligo della formazione continua, sono esentati dal pagamento della quota associativa ma ne hanno la facoltà.

Ordinari: coloro che sono in possesso delle qualifiche secondo l'art. 2 (Sezione e Classi di appartenenza) e in riferimento al Sistema di attestazione. Presentata l'istanza di iscrizione, sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale. Hanno l'obbligo della formazione continua.

Onorari: enti o istituzioni e persone che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e alla vita dell'Associazione o che a seguito del loro operato abbiano contribuito tangibilmente al raggiungimento degli obiettivi e/o che abbiano acquisito pubblica e riconosciuta fama in discipline attinenti il settore cinofilo o comunque di interesse. Sono indicati formalmente dal Consiglio Direttivo Nazionale a voto unanime e sono esentati dal pagamento della quota associativa, ma ne hanno la facoltà.

Sostenitori: enti o istituzioni o persone che, pur non avendo i requisiti professionali, sono interessati alle finalità associative e intendono comunque contribuire, anche in forma economica, alla affermazione e allo sviluppo delle attività dell'Associazione. Essi possono proporsi autonomamente o venire nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale, verificata la disponibilità.

I Soci hanno il diritto di partecipare a tutte le attività dell’Associazione; solo i Soci ordinari in regola con il conseguimento dei crediti formativi, possono essere eletti negli Organi Direttivi e sono tenuti a partecipare alle assemblee e a richiesta alle riunioni indette dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

Condizione per l’iscrizione ai Registri

Possono essere iscritti all’A.P.N.O.C.S tutte le figure indicate al precedente art. 2) a seguito di istanza, redatta in carta semplice, rivolta al Consiglio Nazionale, corredata dei seguenti documenti:

- a) copia fotostatica tessera e/o della qualifica conseguita;
- b) copia fotostatica documento di identità;
- c) curriculum attestante lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2;
- d) fotografia per il rilascio della tessera di riconoscimento.

A seguito di accettazione della domanda di iscrizione, il richiedente dovrà provvedere al pagamento della quota e all’invio della ricevuta attestante il contributo di iscrizione.

Art. 7

Cancellazione dai Registri

Il Consiglio nazionale dispone la cancellazione dai Registri dell’iscritto nei casi di dimissioni, di provvedimento di radiazione pronunciato dal Collegio Nazionale dei Probiviri (ove eletto) o dal Consiglio Nazionale o dall’assemblea dei soci, a seconda dei casi, secondo quanto disposto dal successivo art. 28, per decadenza in seguito al mancato pagamento della quota associativa.

Art. 8

Validità dell’iscrizione, dimissioni

L’iscrizione all’ Associazione è a tempo indeterminato fatta salva la possibilità di presentare le proprie dimissioni con raccomandata al Consiglio Nazionale almeno un mese prima della scadenza dell’anno solare e l’ipotesi di decadenza di cui al successivo art. 28. I diritti derivanti dall’iscrizione decorrono dall’inizio dell’anno solare in corso alla data di ammissione e spettano al socio in regola con il pagamento della quota associativa.

TITOLO III

ORGANI REGIONALI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 9

Composizione del Consiglio Regionale

Il Registro Regionale è tenuto da un Consiglio composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti in possesso delle qualifiche di cui all’art 2. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 10

Accorpamento di più Regioni

In caso di Regioni che abbiano un basso numero di iscritti è data la possibilità di accorparsi con un’altra regione limitrofa al fine della tenuta del Registro Regionale, secondo il Regolamento da emanarsi a cura del Consiglio Nazionale.

Art. 11

Cariche del Consiglio Regionale

Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente ed il Segretario. Può eleggere altresì uno o più Vice Presidenti.

Art. 12

Attribuzioni del Presidente del Consiglio Regionale

Il Presidente ha la rappresentanza, il coordinamento e l’animazione del Consiglio; adotta, in casi di urgenza, provvedimenti, ratificati successivamente dal Consiglio nazionale e rilascia a richiesta le attestazioni.

TITOLO IV

ORGANI NAZIONALI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 13

Organi dell’Associazione

Gli organi del l’ Associazione sono:

- l’Assemblea Nazionale,
- il Consiglio Nazionale.

Se nominati dall’Assemblea Nazionale sono organi dell’Associazione:

- il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Art. 14

Assemblea Nazionale

L’Assemblea Nazionale è composta da tutti i soci regolarmente iscritti all’Associazione.

Essa definisce gli indirizzi e ne valuta il perseguitamento; evidenzia le problematiche professionali più avvertite di cui occuparsi; propone tematiche utili per la programmazione dei percorsi di formazione permanente. Elegge con voto espresso da ogni socio il Consiglio Nazionale e decide l'eventuale elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale dei Probiviri. L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione. L'Assemblea Nazionale si riunisce in via straordinaria per l'approvazione delle regole statutarie e per la delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno relativo alle materie su cui deliberare, può essere affisso presso la sede sociale o inoltrato a mezzo e-mail o Pec almeno quindici giorni prima dell'adunanza e deve inoltre contenere il luogo di svolgimento dell'Assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Al fine di favorire la partecipazione degli associati alle assemblee, ordinarie e straordinarie, ed ai processi decisionali dell'Associazione, le Assemblee Nazionali potranno essere tenute anche con modalità telematiche, utilizzando idonee piattaforme, seconde apposito regolamento che dovrà essere predisposto ed approvato dal Consiglio Nazionale. Le delibere dell'Assemblea sono valide a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, tranne che per le delibere attinenti le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione per le quali sono chieste le maggioranze di cui all'art. 21 del codice civile. Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni associato può comunque farsi rappresentare con delega scritta da un altro associato il quale, per altro, non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Le deleghe non sono ammesse in caso di elezioni non in presenza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi presso la sede sociale, o elettronicamente per poter essere liberamente consultabili dagli associati e pubblicati sul sito istituzionale.

Art. 15 Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto da almeno cinque membri eletti dall'Assemblea Nazionale con voto espresso dal socio in forma individuale e segreta. È previsto che l'Assemblea, in caso non siano state presentate liste concorrenti, possa decidere per il voto palese per alzata di mano, anche virtuale in caso di elezioni non in presenza. L'elezione avviene tramite votazione di liste contenenti ciascuna almeno cinque nominativi più due eventuali supplenti aventi le qualifiche individuate al precedente art 2. Ogni socio, in caso di elezioni in presenza, potrà esprimere il voto a delega ed ogni delegato non potrà rappresentare più di tre soci. Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Qualora, per dimissioni o altri motivi, vengano a mancare uno o più componenti, questi saranno scelti tra i supplenti se presenti o eletti dall'Assemblea Nazionale, alla prima convocazione ordinaria utile, fra i candidati che siano in possesso della medesima qualifica del componente uscente. Il Consiglio è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qual volta sia necessario. Il Presidente deve preventivamente accertare la disponibilità del maggior numero dei componenti, possibilmente in chiusura di riunione precedente. La riunione del Consiglio Nazionale può avvenire anche con modalità telematiche secondo le medesime modalità stabilite per le assemblee. In via straordinaria la convocazione può avvenire a richiesta motivata da almeno tre componenti il Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono prese a maggioranza dei presenti e per la validità della riunione è necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio. Anche per il Consiglio Nazionale le riunioni potranno essere tenute in modalità telematica tenuta su piattaforme idonee, secondo apposito regolamento che dovrà essere predisposto ed approvato dal Consiglio Nazionale. La convocazione avviene per e-mail di norma almeno quindici giorni prima della data stabilita. In caso di particolare urgenza tale preavviso può essere ridotto a sette giorni. La convocazione dovrà contenere data, ora e luogo dell'incontro nonché i temi all'ordine del giorno.

Art. 16 Cariche del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale nomina al proprio interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti (uno dei quali Vicario) ed il Segretario.

Art. 17 Attribuzioni del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è l'organo gestionale dell'Associazione. Costituisce elemento di sintesi di quanto proviene dai diversi organismi istituzionali. Agisce promuovendo, organizzando, coordinando e deliberando tutto quanto necessario al perseguitamento dei fini statutari nell'interesse della professionalità. Assume tutte le decisioni necessarie alle problematiche interne all'Associazione ed ai suoi rapporti con Enti ed Istituzioni del territorio e ne rappresenta pensiero e gli interessi. Il Consiglio Nazionale rende pubblici i verbali delle sue riunioni attraverso il sito istituzionale con omissis relativi alla privacy delle persone. Elabora, aggiorna e delibera il Regolamento per l'organizzazione associativa. Cura e sollecita i rapporti tra i diversi organi dell'associazione.

Nei casi previsti dal Regolamento:

- può provvedere a sottoporre al Collegio dei Probiviri (ove istituito), problemi disciplinari pervenuti dalle Regioni, dai delegati Regionali, dai singoli soci o da privati;
- cura l'adozione degli eventuali provvedimenti;

• cura la predisposizione del Bilancio Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale. Il Consiglio Nazionale in caso di immobilismo o inerzia ha la possibilità di commissariare i Consigli Regionali al fine di ristabilire il normale funzionamento del Consiglio stesso e delle attività sul territorio. A tal fine il Consiglio Nazionale emanerà apposito regolamento.

Art. 18

Attribuzioni all'interno del Consiglio Nazionale

Il Presidente, in quanto eletto dal Consiglio Nazionale, è il rappresentante legale dell'Associazione ed agisce esclusivamente nell'interesse comune. Può convocare i diversi organi istituzionali stabilendo gli ordini del giorno: coordina e presiede i lavori del Consiglio nazionale, ne stabilisce l'ordine del giorno sentiti i suoi componenti, ne firma gli atti e verifica l'attuazione delle deliberazioni adottate. In caso di comprovata urgenza può adottare provvedimenti che dovranno comunque essere ratificati dal Consiglio alla prima convocazione utile. All'esterno rappresenta istituzionalmente l'Associazione, agendo esclusivamente nell'interesse comune associativo.

Il Vice Presidente Vicario coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni ed in caso di sua assenza temporanea ne ricopre il ruolo. Nel caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, ne assume la carica fino al termine del mandato. Ulteriori figure di Vice Presidente collaborano alla gestione associativa rappresentando il Presidente stesso su esplicito mandato. Il Segretario è garante della legalità degli atti adottati dal Consiglio ed in tale veste può avvalersi di consulenze esterne. Redige i verbali del Consiglio dell'Assemblea Nazionale e cura il registro delle deliberazioni che costituiscono il Regolamento dell'Associazione. Il Segretario cura il Registro degli iscritti e l'elenco dei soci morosi da sottoporre al Consiglio nazionale per l'emissione della diffida o dell'espulsione entro i termini stabiliti dai successivo art. 24. Il Segretario cura inoltre la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, redige il consuntivo e l'eventuale preventivo, cura la contabilità e provvede ai pagamenti. Nell'esercizio di tali funzioni può valersi di collaborazioni esterne.

Art. 19

Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Nazionale deve predisporre il rendiconto da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ma è obbligo reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 20

Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea Nazionale può nominare il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. Se nominato tale collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale con voto segreto.

Il collegio così eletto al suo interno nomina il Presidente che può partecipare alle riunioni del Consiglio nazionale per motivi inerenti le sue funzioni senza diritto di voto. I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili e controllano la gestione dei fondi e accertano la regolarità del bilancio consuntivo. Le spese per il funzionamento del Collegio sono carico dell'Associazione Nazionale.

Art. 21

Collegio Nazionale dei Probiviri

L'Assemblea può nominare il Collegio Nazionale dei Probiviri che così eletto si compone di cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di Delegato o di Consigliere regionale e di membro del Consiglio Nazionale. Dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Presidente o un suo delegato, può partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto. Le spese eventuali di funzionamento del Collegio sono a carico dell'Associazione Nazionale.

Art. 22

Sportello al cittadino consumatore

Al fine di garantire e tutelare l'utente e in ottemperanza alla Lg 4/2013, è istituito secondo le modalità contenute nell'apposito regolamento da emanarsi a cura del Consiglio Nazionale, lo sportello di riferimento per il cittadino, in forma telematica, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27 - ter codice del consumo, di cui D. Lgs 6 settembre 2005 n. 206, nonché ottenere informazioni relative alle attività professionali in generale e agli standard qualitativi di queste richiesti agli iscritti.

TITOLO V

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 23

Responsabilità disciplinare degli Aderenti — Azioni disciplinari

Il Socio che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione, di violazioni al codice deontologico di cui all'allegato "A", parte integrante del presente Statuto, o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare dinanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri, ove istituito, o altrimenti dinanzi al Consiglio Nazionale, su denuncia motivata del Consiglio Regionale, di soci o di privati.

Art. 24 Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari che possono essere attuate sono:

- a) il richiamo;
- b) la censura;
- c) la sospensione;
- d) la radiazione

Art. 25 Richiamo

Il richiamo consiste nel biasimo formale scritto per la trasgressione commessa ed inflitta nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, che tuttavia non ledano il decoro e la dignità professionale.

Art.26 Censura

La censura consiste nel biasimo formale scritto per la trasgressione commessa ed inflitta nei casi di abusi o mancanze di non lieve entità, che tuttavia non ledano il decoro e la dignità professionale.

Art.27 Casi di sospensione

La sospensione si applica nel caso di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale ed è dichiarata dal Collegio Nazionale dei Probiviri (ove eletto) o dai Consiglio Nazionale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta. La sospensione non è soggetta a limiti di tempo. Il professionista può tuttavia chiedere al Collegio (o al Consiglio Nazionale) la cessazione della sospensione ove ne siano venuti meno i presupposti. Il Socio, cui sia stata applicata la censura, è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione.

Art. 28 Decadenza per morosità

Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. Superato tale termine l'iscritto verrà richiamato e, qualora non provveda entro i successivi sessanta giorni, verrà considerato decaduto dalla qualità di associato.

Art. 29 Casi di radiazione

La radiazione è pronunciata contro il socio che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione. La radiazione è dichiarata da] Collegio Nazionale dei Probiviri (ove eletto) o, in caso di mancanza del Collegio, dall'Assemblea Nazionale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

Art. 30 Istruttoria del procedimento disciplinare

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'inculpato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire davanti al Collegio dei Probiviri (ove eletto) o in caso di mancanza di detto Collegio dinanzi al Consiglio Nazionale o all'Assemblea Nazionale (a seconda delle fattispecie), con l'assegnazione di un temine non inferiore a giorni quindici per essere sentito nelle sue discolpe. L'inculpato può farsi assistere da un difensore.

Art. 31 Svolgimento del procedimento disciplinare

Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri (o del Consiglio Nazionale o dell'Assemblea Nazionale, a seconda delle fattispecie) nomina, tra i membri del Collegio (o del Consiglio Nazionale), un relatore il quale nel giorno fissato per il procedimento, espone i fatti per cui si procede. Uditò l'interessato ed esaminati eventuali memorie o documenti, il Collegio (o il Consiglio Nazionale o l'Assemblea Nazionale) delibera a maggioranza dei propri componenti. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del Collegio (Consiglio Nazionale o Assemblea Nazionale). Il proscioglimento è pronunciato con la formula "non essere luogo a provvedimento disciplinare".

Art. 32 Notificazione delle deliberazioni

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al Consiglio Regionale presso il quale lo stesso è iscritto.

Art. 33 Riammissione dei radiati

Il Socio radiato può essere riammesso purchè siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e risultati che il radiato abbia tenuto, dopo la radiazione, irreprerensibile condotta. Si applicano le disposizioni dell'art. 6.

Art. 34
Prescrizione dell'azione disciplinare

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

Regolamento per l'organizzazione associativa

E' istituito il "Regolamento per l'organizzazione associativa". E' deliberato ed aggiornato dal Consiglio Nazionale e raccoglie in un unico testo le norme indispensabili al funzionamento dell'Associazione. Le deliberazioni a carattere regolamentare adottate dal Consiglio, faranno parte di documento che sarà reso pubblico tramite il sito dell'Associazione.

Art. 36

Codice deontologico

Al presente Statuto è allegato, quale parte integrante, il Codice deontologico che gli iscritti sono tenuti ad osservare che deve essere affisso in modo visibile nei luoghi presso quali i soci svolgono l'attività e pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Associazione.

Art. 37

Assicurazioni

I Soci sono tenuti a munirsi di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati, direttamente o indirettamente nell'esercizio della propria attività professionale.

Art. 38

Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo l'eventuale rimborso documentato delle spese sostenute per conto dell'Associazione ed autorizzate dal Consiglio Nazionale.

ALLEGATO "A"

CODICE DEONTOLOGICO

SCOPO DELIA NORMATIVA DEONTOLOGICA

1. Il Codice Deontologico è l'insieme dei principi e delle regole etiche e comportamentali che ogni Socio deve osservare in quanto iscritto Associazione Professionale Operatori Cinofili per fini Sociali affinchè l'attività dia la migliore risposta alle aspettative che la società ha verso la medesima.
2. Le norme incluse nel codice hanno carattere prescrittivo. Ogni azione ed omissione in contrasto con esse e comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio dell'attività sono punibili ai sensi di quanto previsto dal Titolo V dello Statuto.

NORME GENERALI

3. Il Socio è tenuto a curare propria preparazione e ad aggiornarla costantemente secondo quanto stabilito da apposito regolamento.
4. E' considerato dovere dei Soci prendere parte ai corsi di aggiornamento istituiti dall'Associazione o da altri Enti da essa riconosciuti, al fine di assicurare un esercizio tecnicamente elevato dell'attività, nonché sostenere le iniziative promosse dalla categoria.
5. Il Socio esercita l'attività nel rispetto dei principi di correttezza, riservatezza, obiettività e disponibilità identificandosi con gli utenti.
6. Al Socio si richiedono probità, decoro ed condotta di vita tale da non arrecare discredito al prestigio della categoria professionale.
7. Il Socio che ricopre o ha ricoperto funzioni istituzionali di categoria non deve avvalersi di tali posizioni a danno dei colleghi o trarne altri indebiti vantaggi, né proporsi al pubblico in veste diversa da quella dei colleghi.
8. L'abbigliamento cinotecnico e la pulizia del cane devono essere in rapporto all'esecuzione degli eventi.

RAPPORTI CON L'UTENZA

9. La tutela dell'interesse dell'utente impone al Socio l'assunzione dei soli compiti che è in grado di poter assolvere con la dovuta preparazione, perizia ed efficacia.
10. Il Socio è tenuto ad un atteggiamento di riservatezza in merito ai fatti ed alle notizie inerenti alle attività a lui affidate ed a vigilare affinchè i propri collaboratori osservino anche essi tale atteggiamento in relazione alle notizie apprese nell'espletamento dei compiti.

RAPPORTI CON I COLLEGHI E LE ISTITUZIONI

11. Il comportamento del Socio si ispira al principio della solidarietà di categoria, in vista dell'obiettivo di migliorare, mediante un'attività di interazione tra gli esercenti, il livello della professione e dell'utilità sociale delle attività specifiche di questa.

12. Il Socio intrattiene con i colleghi rapporti diretti o indiretti di parità, dignità, lealtà, collaborazione ed evita di arrecare danno al singolo collega e discredito alla categoria. Deve inoltre favorire la scambio di esperienze e notizie volte ad un qualificato approfondimento delle problematiche inerenti le attività.
13. I soci devono evitare comportamenti che possano sfociare in controversie con i colleghi.
14. I Soci devono evitare ogni pubblico commento nei confronti dell'Associazione ed dei suoi organismi interni. Ogni contestazione dovrà avvenire attraverso le procedure previste dallo Statuto.
15. L'utilizzo di metodi sleali o millanterie costituisce colpa grave.

RAPPORTI CON LE DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

16. Il Socio deve collaborare con estrema correttezza e rispetto deontologico con le altre figure professionali eventualmente coinvolte nell'attività e rispettare il proprio ruolo.

COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DEI e CANI

17. Nel rapporto cinoantropologico, ogni comportamento umano deve nascere alla consapevolezza che l'alterità animale è dotata di dignità propria meritevole del rispetto che si deve ad ogni realtà vivente.
18. Il rapporto tra uomo e cane non è caratterizzato dall'affermazione della superiorità del primo sul secondo, ma solo dalla presa d'atto di una diversa modalità di essere.
19. L'educazione e la preparazione hanno come scopo principale quello di valorizzare le capacità naturali di ogni singolo cane, frutto della memoria di razza congiunta ad una corretta selezione.
20. Nella pratica di addestramento devono essere utilizzate metodiche di apprendimento che rifiutino ogni forma di coercizione.
21. Il continuo evolversi delle scienze che si occupano del comportamento animale impone ad ogni socio la disponibilità a porsi costantemente in discussione ricercando ogni occasione di aggiornamento, confronto e verifica utili al costante miglioramento delle propria preparazione.
22. Il presente codice disciplinare va esposto nei luoghi in cui opera il socio iscritto all'A.P.N.O.C.S.
23. Il socio iscritto all'A.P.N.C.O.S durante lo svolgimento dell'attività, deve informare l'utente circa la propria appartenenza all' Associazione.